

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **D.Lgs. 214/05 – Autorizzazione all’uso del passaporto delle piante (art. 26).**
DITTA: MANNI EZIO - GROTTAMMARE (AP)

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dalla quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

PRESO ATTO che l’art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4);

VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA la D.G.R. Marche n. 154 del 24.02.2017 con la quale il Dott. Uriano Meconi, Dirigente del ruolo unico regionale a tempo indeterminato, è stato assegnato temporaneamente alle dipendenze funzionali dell’ASSAM con decorrenza 01.03.2017;

VISTO il Decreto del Direttore dell’ASSAM n.147 del 01.03.2017 con il quale, tra l’altro, sono state affidate al Dott. Uriano Meconi le funzioni del Servizio Fitosanitario ai sensi della L.R. n. 11/1995;

VISTO il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2018, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con Decreto del Direttore n.387 del 06.12.2017;

PRESO ATTO che il programma di attività 2018 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con Decreto dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014;



VISTO il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche;

VISTA l’istanza della ditta Manni Ezio pervenuta all’ASSAM in data 07/08/18 prot. n. 6654, successivamente integrata con nota prot. n. 8761 del 05/11/18;

DETERMINA

- di revocare l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante prot. n. 2122/FIT del 29/05/03 rilasciata alla ditta Manni Ezio, a decorrere dalla data della presente determina;
- di sostituire con il presente atto l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante rilasciata alla ditta Manni Ezio;
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 214/05, la ditta Manni Ezio – codice fiscale MNNZEI37M21H588S e partita IVA n. 00900780446 - codice assegnato ai sensi del DM 12/11/09 n. “AP/11/0657”, con sede legale in Grottammare (AP) – Via Galilei, 13, all’uso del passaporto delle piante per le specie elencate nell’allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Grottammare (AP) – Via Valtestino;
- di trasmettere alla ditta Manni Ezio l’attestato di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante.

Il presente atto è immediatamente esecutivo e va pubblicato sul sito www.norme.marche.it e per estremi sul B.U.R.M.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il presente atto si compone di n. 5 facciate, comprensive del documento istruttorio e dell’allegato 1.

IL DIRIGENTE
(Dott. *Uriano Meconi*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO Centro Operativo Fitosanitario

Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio

Normativa di riferimento

- Legge Regionale n. 11 del 16/01/1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n. 9 del 14/01/1997 di istituzione dell'ASSAM e successive modifiche;
- D.Lgs. n. 214 del 19/08/2005 e successive modifiche;
- Decisione della Commissione 2002/757/CE, e successive modifiche, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum*;
- DM 13 Febbraio 2018 – Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;
- DM 18 febbraio 2016 – Definizione delle aree indenni dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;
- Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5870 del 07/03/2016 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante per vegetali ospiti di *Xylella fastidiosa*;
- DM 12 novembre 2009 – Determinazione dei requisiti di professionalità.

Motivazione

La Regione Marche con L.R. 16/01/1995, n. 11 ha istituito il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR). Successivamente con L.R. 14/01/1997, n. 9, e successive modifiche, ha istituito l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) assegnandole il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti. Le competenze fondamentali del SFR sono elencate nel Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 214, norma che regola il rilascio delle autorizzazioni per la produzione e vendita dei vegetali e dei relativi materiali di moltiplicazione. L'articolo 25 del D.Lgs. n. 214/05 stabilisce che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti dai "piccoli produttori", possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante. Ai sensi dell'art. 26, i soggetti iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) che intendono utilizzare il passaporto delle piante devono richiedere apposita autorizzazione al SFR competente per l'ubicazione del centro aziendale. Ai sensi dell'art. 32 tale autorizzazione dovrà specificare la validità per eventuali "zone protette" che riguardano i vegetali elencati.

La Decisione della Commissione 2002/757/CE, e successive modifiche, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum*, stabilisce che le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp, *Camellia* spp e *Rhododendron* spp, ad eccezione di *Rhododendron simsii*, originarie della Comunità, possono essere trasportate all'interno della Comunità solo se sono accompagnate dal passaporto delle piante CE e se sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 3 dell'allegato I della citata Decisione.

Il DM 13 Febbraio 2018, che abroga il decreto 07/02/16, relativo alle misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, stabilisce che le



piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno di zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

La circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5870 del 07/03/2016 nel definire le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante per vegetali ospiti di *Xylella fastidiosa* ha stabilito che nel provvedimento di autorizzazione all'uso del passaporto, in luogo dell'elenco delle specie ospiti del batterio, sia riportata la dicitura "Specie definite ospiti di *Xylella fastidiosa* dalla Commissione Europea e incluse nell'elenco comunicato dalla ditta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 214/05".

Con DM 12 novembre 2009 sono stati stabiliti i requisiti di professionalità e la dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali. Il decreto elenca gli elementi essenziali per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 19, 20 e 26 del D.Lgs. n. 214/05, nonché per l'accreditamento di cui ai decreti ministeriali 14 aprile 1997 e al DM 9 agosto 2000.

Nel rispetto della normativa citata la ditta Manni Ezio, codice fiscale MNNZEI37M21H588S e partita IVA n. 00900780446, con sede legale in Grottammare (AP) – Via Galilei, 13, ha inoltrato in data 07/08/18 prot. n. 6654, istanza di autorizzazione all'uso del passaporto per le specie vegetali elencate nella sezione E dell'istanza citata relativamente al centro aziendale di Grottammare (AP) – Via Valtésino.

All'atto dell'istanza del 07/08/18 la ditta Manni Ezio, regolarmente iscritta al RUP, risultava in possesso di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante prot. n. 2122/FIT del 29/05/03.

Con l' adeguamento dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19 e dell'iscrizione al RUP, ai sensi del DM 12/11/09, alla ditta Manni Ezio è stato assegnato il codice "AP/11/0657".

Il centro aziendale di Grottammare (AP) – Via Valtésino, relativo alla ditta Manni Ezio, ricade in zona indenne da *Xylella fastidiosa* (vedi DM 18/02/16).

Esito dell'istruttoria

Vista l'istruttoria di campo e documentale, depositata agli atti di questo servizio, e accertata la conformità di quanto dichiarato con la documentazione agli atti del SFR, si ritiene che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge per sostituire l'autorizzazione precedente e rilasciare alla ditta Manni Ezio l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per le specie vegetali elencate nella sezione E allegata all'istanza del 07/08/18, e, ai sensi della circolare n. 5870 del Ministero sopra citata, per le specie definite ospiti di *Xylella fastidiosa* dalla Commissione Europea e incluse nell'elenco "Allegato S" comunicato dalla ditta ai sensi del D.Lgs. 214/05.

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di revocare l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante prot. n. 2122/FIT del 29/05/03 rilasciata alla ditta Manni Ezio, a decorrere dalla data della presente determina;
- di sostituire con il presente atto l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante rilasciata alla ditta Manni Ezio;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 214/05, la ditta Manni Ezio – codice fiscale MNNZEI37M21H588S e partita IVA n. 00900780446 - codice assegnato ai sensi del DM 12/11/09 n. "AP/11/0657", con sede legale in Grottammare (AP) – Via Galilei, 13, all'uso del passaporto delle piante per le specie elencate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Grottammare (AP) – Via Valtésino;



- di trasmettere alla ditta Manni Ezio l'attestato di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1

	Nome botanico genere/specie	Destinazione zone protette
ORNAMENTALI	PICEA – PINUS – PRUNUS – QUERCUS - VIBURNUM	=====
	CRATAEGUS – COTONEASTER – ERIOBOTRYA - MESPILUS	SI
FRUTTIFERI	CITRUS - OLEA EUROPEA – PRUNUS	=====
	MALUS – PYRUS	SI
	Specie definite ospiti di <i>Xylella fastidiosa</i> dalla Commissione Europea e incluse nell'elenco "Allegato S" comunicato dalla ditta ai sensi del D.Lgs. 214/05	=====

